



PARCO NATURALE REGIONALE SIRENTE VELINO

DISCIPLINARE
PER LA CONCESSIONE, ALLE IMPRESE ATTIVE
NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE AGRICOLA PRIMARIA, DI

«AIUTI DESTINATI A INDENNIZZARE
I DANNI CAUSATI DA ANIMALI PROTETTI ALLA ZOOTECNIA»

Base giuridica

«Legge regionale 24 giugno 2003, n. 10, art. 5

(Individuazione di specie animali di notevole interesse faunistico e disciplina dei danni causati dalla fauna selvatica.)»

«Deliberazione del Commissario

del Parco Naturale Regionale Sirente Velino 08.03.2018, n.9

(Approvazione del Disciplinare per la concessione, alle imprese attive nel settore della produzione agricola primaria, di «Aiuti destinati a indennizzare i danni causati da animali protetti alla zootecnia»)

«Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato
nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014- 2020 (2014/C 204/01)

(pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C n. 204/01 del 01 luglio 2014.)»

(Allegato alla Det. Comm. n. 9 del 08.03.2018)

Anno 2018

INDICE

Premessa	4
Titolo I - Disposizioni programmatiche e generali	
Art. 1 – Obiettivi generali	4
Art. 2 – Normativa di riferimento	4
Titolo II – Disposizioni per il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato	
Art. 3 – Definizioni	5
Art. 4 - Disposizioni per la condizionalità <i>ex ante</i> aiuti di Stato	5
Titolo III – Aiuti destinati ad indennizzare i danni causati da animali protetti al patrimonio zootecnico	
Art. 5 – Tipologie di intervento	7
Art. 6 – Autorità responsabile e soggetto concedente degli aiuti	7
Art. 7 – Dotazione finanziaria del regime d'aiuto	7
Art. 8 – Durata del regime d'aiuto	7
Art. 9 – Campo d'applicazione	7
Art. 10 – Aree ammissibili a finanziamento	8
Art. 11 – Soggetti beneficiari	8
Art. 12 – Descrizione degli aiuti: costi ammissibili, intensità, modalità dei pagamenti e cumulo	8
Art. 13 – Stima dei danni e valori di mercato	9
Art. 14 – Denuncia dell'evento dannoso e domanda di indennizzo	9
Art. 15 – Accertamento del danno	10
Art. 16 – Procedimento di valutazione del danno	11
Art. 17 – Copertura finanziaria	11
Art. 18 – Misure di prevenzione	12
Art. 19 – Controlli a campione	12
Art. 20 – Informazioni sul procedimento amministrativo e tutela della privacy	12
Art. 21 – Norme transitorie e finali	13
Art. 22 – Efficacia	13
Art. 23 - Foro competente.....	13

Allegati:

Allegato A “*Domanda di indennizzo dei danni alla zootecnia*”;

Allegato B “*Scheda di accertamento dei danni alla zootecnia nel Parco Naturale Regionale Sirente Velino*”

Allegato C “*Prezario per l'indennizzo dei danni alla zootecnia-Annualità 2017*”.

Premessa

Gli aiuti sotto forma di indennizzi previsti dal presente Disciplinare hanno la finalità di favorire il successo della politica di conservazione dell'Unione europea mediante la gestione efficace dei possibili conflitti sul territorio tra i comportamenti degli animali selvatici protetti e la presenza delle imprese che operano nel settore della produzione agricola primaria.

Titolo I Disposizioni programmatiche e generali

Art. 1. Obiettivi generali

1. Gli indennizzi di cui al presente Disciplinare perseguono i seguenti **obiettivi generali**:
 - a. **Assicurare il successo della politica di conservazione della natura** dell'Unione europea, nel rispetto della Direttiva «*Habitats*» n. 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, *relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche* (GU n. L 206 del 22.07.1992) e della Direttiva «*Uccelli*» n. 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, *concernente la conservazione degli uccelli selvatici* (GU L 20 del 26.1.2010), nonché della normativa europea, nazionale e regionale a sostegno della conservazione della biodiversità;
 - b. **Sostenere le attività economiche nel territorio del Parco Naturale Regionale Sirente Velino** per il settore d'attività della **produzione agricola primaria** nonché minimizzare i rischi d'impresa derivanti dalla presenza sul territorio del Parco di **animali selvatici protetti**;
 - c. **Integrare le misure di prevenzione già adottate dal Parco** per la gestione delle crisi e/o dei rischi di comportamenti dannosi delle specie protette con uno strumento finanziario compatibile con il mercato interno dell'Unione nel rispetto degli *Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali* (2014/C 204/01) predisposti dalla Commissione europea.

Art. 2. Normativa di riferimento

1. I **principali riferimenti normativi** sono:
 - **Legge regionale 24 giugno 2003, n. 10, art. 5** (*Individuazione di specie animali di notevole interesse faunistico e disciplina dei danni causati dalla fauna selvatica.*) (Bollettino Ufficiale dell'Abruzzo 25 luglio 2003, n. 21.);
 - **Deliberazione del Commissario del Parco Naturale Regionale Sirente Velino 08.03.2018, n. 9** (Approvazione del Disciplinare per la concessione, alle imprese attive nel settore della produzione agricola primaria, di «Aiuti destinati a indennizzare i danni causati da animali protetti alla zootecnia»)
 - **Orientamenti dell'Unione europea** per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014- 2020 (2014/C 204/01) - (GU dell'Unione europea serie C n. 204/01 del 01 luglio 2014) (di seguito solo «*Orientamenti*»)
 - **Comunicazione della Commissione europea (2016/C 262/01) del 19 luglio 2016** *sulla nozione d'aiuto di cui all'articolo 107, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea* (GU serie C n. 262 del 19.07.2016);e in particolare:
 - per la *definizione di impresa* ai fini del presente Disciplinare:
 - **Allegato I - Regolamento (UE) n. 702/2014** della Commissione del 25 giugno 2014, *che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;*

- **Raccomandazione** della Commissione europea del **6 maggio 2003** relativa alla definizione delle piccole e medie imprese (2003/361/CE);
- **Decreto Ministeriale del 18 aprile 2005**, con cui è stata recepita la Raccomandazione CE (2003/361/CE) sulla definizione di PMI.

per la normativa nazionale inerente il *Registro Nazionale degli aiuti di Stato*:

- **L. 24 dicembre 2012 n. 234**, (*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.*) Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 gennaio 2013, n. 3.
- **Decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115** (Ministero dello sviluppo economico) (*Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni.*) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 luglio 2017, n. 175.

Titolo II

Disposizioni per il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato

Art. 3. Definizioni

1. Ferme restando le definizioni contenute nel par. 2.4 degli *Orientamenti*, che si intendono tutte richiamate, (qualora pertinenti), ai fini della corretta attuazione del presente Disciplinare, si riportano di seguito le ulteriori definizioni necessarie.
2. Per la definizione di **MPMI** si rinvia all'**Allegato I del Regolamento (UE) n. 702/2014** della Commissione del 25 giugno 2014, *che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006*;
3. Per la corretta interpretazione di:
 - «animale protetto» si intende quanto da ultimo specificato nella nota della Commissione Europea Dg - Agri trasmessa alla Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione europea prot. agri.ddg3.i.2(2017) 2307088 del 20.04.2017: « ... se una specie animale è protetta dalla legislazione nazionale o regionale, tale specie rientra nella definizione di animale protetto prevista dagli *Orientamenti* indipendentemente dalla sua inclusione nell'ambito di applicazione delle direttive «Uccelli» e «Habitat».

Art. 4. Disposizioni per la condizionalità ex ante aiuti di Stato

1. Il presente Disciplinare riguarda aiuti che **contribuiscono in generale al raggiungimento di un obiettivo comune dell'Unione europea** in linea con i **punti (43) e (44)** degli *Orientamenti*, nonché al raggiungimento **dell'obiettivo dello sviluppo rurale** di cui al **punto (10)** in conformità alle norme europee in materia di *Organizzazioni comuni dei mercati dei prodotti agricoli*.
2. Il presente Disciplinare **non riguarda settori esclusi** dall'*ambito di applicazione* di cui alla parte I (*Disposizioni Comuni*) par. 2.2, nonché parte II, sezione 1.2 degli *Orientamenti*.
3. Il presente Disciplinare **non contiene disposizioni che comportano violazioni indissociabili** del Diritto dell'Unione europea di cui al paragrafo 7, dell'articolo 1 del Reg. (UE) n. 702/2014.
4. Nel rispetto del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115/2017, **l'Amministrazione concedente provvede a trasmettere i dati e le informazioni relative agli aiuti** di che trattasi nel *Registro Nazionale degli aiuti di Stato*, istituito ai sensi dell'articolo 52 della L. n. 234/2012.
5. L'attuazione del **Disciplinare** e le **caratteristiche degli aiuti concessi in forza della presente misura d'aiuto assicurano il rispetto dei seguenti principi**:

- a. della *necessità dell'intervento statale*, in quanto **la misura d'aiuto è destinata ad affrontare un problema la cui soluzione può determinare un miglioramento tangibile che le sole condizioni di mercato non sono in grado di fornire**, pertanto l'intervento risulta necessario al conseguimento degli obiettivi di interesse comune di cui alla parte I, sezione 3.1. degli Orientamenti;
 - b. dell'*adeguatezza della misura di aiuto*: in quanto **la misura di aiuto rappresenta uno strumento politico adeguato per conseguire l'obiettivo di interesse comune europeo**, rappresentato dal giusto equilibrio fra la politica di conservazione della natura e la permanenza delle imprese nelle aree protette, dove sono presenti animali selvatici i cui comportamenti possono determinare danni a tali imprese;
 - c. dell'*effetto di incentivazione*: in quanto **ai sensi del punto (75) lett. h) degli Orientamenti, per gli indennizzi dei danni causati da animali protetti lo stesso non è richiesto**;
 - d. della *proporzionalità dell'aiuto*: in quanto **l'aiuto è limitato al minimo indispensabile in quanto l'intensità dell'aiuto rispetta il limite massimo di cui ai punti (401), (402) e (403) degli Orientamenti e che ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di ogni altro onere o imposta, ad eccezione dell'IVA qualora l'imposta sia recuperabile**;
 - e. della *trasparenza degli aiuti* in quanto **gli aiuti individuali sono concessi esclusivamente sotto forma di sovvenzione**;
 - f. sul *controllo del cumulo* in quanto **gli indennizzi sono concessi nel rispetto delle intensità previste e prima delle concessioni, saranno attivati i necessari controlli sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato per verificarne le condizioni di cumulo specifiche, nel rispetto dei criteri fissati ai punti (99) e seguenti degli Orientamenti**.
 - g. della *limitazione di effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri*: in quanto **gli effetti negativi degli indennizzi sono sufficientemente limitati territorialmente** in quanto il numero delle imprese coinvolte sono in media 25 aziende/anno per un totale di istanze presentate mediamente in un anno pari ad un totale di circa 75 istanze/anno e che pertanto, rispetto alla concorrenza e agli scambi fra Stati membri, appare ristretto e con una dimensione del tutto locale;
 - h. di *trasparenza e pubblicità* delle informazioni in quanto gli Stati membri, la Commissione, gli operatori economici e il pubblico hanno facile accesso a tutti gli atti e le informazioni pertinenti relativamente alla misura d'aiuto e agli aiuti individuali concessi mediante la pubblicazione *on line* di tutte le informazioni disponibili.
6. **Sono escluse** dagli indennizzi di cui al presente Disciplinare :
- a. **le imprese in difficoltà**, come definite alla sezione 2.4 (definizioni), **punto (35) 15** degli Orientamenti, fatto salvo il caso in cui le difficoltà finanziarie dell'impresa siano dovute dai danni causati dagli animali protetti e sono oggetto della richiesta di indennizzo presentata ai sensi del presente Disciplinare.
 - b. **le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente** a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto già ricevuto, illegittimo e incompatibile con il mercato interno.

Titolo III

Aiuti destinati ad indennizzare i danni causati da animali protetti al patrimonio zootecnico

Art. 5. Tipologia di intervento

1. L'aiuto di cui al presente Disciplinare riguarda **l'indennizzo di danni provocati nel territorio del Parco Naturale Regionale Sirente Velino al patrimonio zootecnico**, ai sensi di quanto stabilito nella L.R. 2 dicembre 2011, n. 42 - Art. 9, comma 2 lett. c), e della L.R. 24 giugno 2003, n. 10, art. 2 - e nell'Allegato A alla stessa legge regionale,

dalle seguenti specie protette:

- orso bruno marsicano (*Ursus arctos marsicanus*); lupo appenninico (*Canis lupus italicus*); aquila reale (*Aquila chrysaetos*); lince europea (*Lynx lynx*); gatto selvatico europeo (*Felis silvestris silvestris*); faina (*Martes foina*); martora (*Martes martes*); volpe rossa (*Vulpes vulpes*) e cinghiale (*Sus scrofa*),

alle specie seguenti:

- **animali domestici allevati**: bovino domestico (*Bos taurus*); pecora domestica (*Ovis aries*); capra domestica (*Capra hircus*); cavallo domestico (*Equus caballus*); asino domestico (*Equus asinus domesticus*); ibridi ottenuti dagli incroci di cavalli ed asini (*mulo e bardotto*); coniglio domestico (*Oryctolagus cuniculus*); suino domestico (*Sus scrofa*); specie avicole appartenenti ai generi: *Anas*, *Anser*, *Cygnopsis*, *Numida*, *Meleagris*; ape domestica (*Apis mellifera*);
- **animali domestici o selvatici** allevati nel rispetto delle normative unionali, nazionali e regionali.

Art. 6. Autorità responsabile e Soggetto concedente degli aiuti

2. L'«**Autorità responsabile**» nonché il «**soggetto concedente**» della misura d'aiuto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 52 della Legge n. 234/2012 è il **Parco Naturale Regionale Sirente Velino**.

Art. 7. Dotazione finanziaria del regime d'aiuto

1. Il presente regime d'aiuto prevede una dotazione finanziaria complessiva stimata per l'intera durata dello stesso, pari a complessivi **€ 450.000,00 da ripartire** in base alle previsioni annuali di Bilancio.

Art. 8. Durata del regime d'aiuto

1. La durata del presente regime d'aiuto decorre dalla data della Decisione di autorizzazione adottata dalla Commissione europea **fino al 31 dicembre 2020**.
2. Il regime si applica, annualmente, ai danni subiti dalle imprese dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2020.

Art. 9. Campo d'applicazione

1. Agli indennizzi di cui all'articolo 5 del presente Disciplinare, **sono ammesse a beneficio le imprese che operano nel settore economico della produzione agricola primaria cod. NACE (Rev 2) - A.01**.

Art. 10. Aree ammissibili a finanziamento

1. Sono ammesse a beneficio degli indennizzi di cui al presente Disciplinare **esclusivamente le imprese che**, a prescindere della sede operativa o legale, **hanno subito un evento dannoso** - per il comportamento di

animali protetti, accertato e verificato secondo le procedure dettate dal presente Disciplinare - **all'interno del territorio del Parco Naturale Regionale Sirente Velino.**

Art. 11. Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dell'indennizzo le micro, piccole e medie imprese (MPMI) attive nel settore di cui all'articolo 9.
2. Sono escluse dagli indennizzi di cui al presente Disciplinare:
 - le *imprese in difficoltà* come definite alla sezione 2.4 (definizioni), punto (35) n. 15, degli Orientamenti. Nel rispetto di quanto stabilito al punto (26) degli Orientamenti la predetta esclusione **non si applica alle imprese le cui difficoltà finanziarie sono state causate dai danni** oggetto di indennizzo ai sensi del presente Disciplinare.
 - le *imprese destinatarie di un ordine di recupero* pendente a seguito di una **precedente decisione della Commissione che ha dichiarato gli aiuti ricevuti come aiuti illegittimi e incompatibili** con il mercato interno dell'Unione europea.
3. Sono ammissibili agli indennizzi **solo le imprese che abbiano adottato**, prima del verificarsi dell'evento dannoso, **le misure preventive a difesa del patrimonio zootecnico**, secondo le disposizioni di cui al Regolamento del Parco Naturale Regionale Sirente Velino **per la fornitura e posa di recinzioni elettrificate amovibili**, approvato con Deliberazione Commissariale n. 8 del 08.03.2018 recante « Disciplinare per la fornitura in uso gratuito temporaneo di recinzioni sperimentali per la tutela delle colture e del bestiame dalla fauna selvatica» nonché dei Regolamenti Comunali di fida pascolo.

Art. 12. Descrizione degli aiuti: costi ammissibili, intensità, modalità dei pagamenti e cumulo.

1. I danni, calcolati individualmente per ciascun beneficiario e utilizzati per la quantificazione degli indennizzi possono includere:
 - a) **i costi diretti**, riferiti agli animali uccisi, che sono calcolati in base al valore di mercato degli animali predati;
 - b) **i costi indiretti**, riferiti ai costi per le cure veterinarie necessarie al trattamento di animali feriti a seguito di un evento di predazione; i costi per le cure veterinarie, necessarie al trattamento di animali feriti, sono sempre proporzionati ai costi diretti e non possono essere mai superiori al valore di mercato dell'animale ferito.
2. L'indennizzo concesso ad ogni beneficiario e tutti gli altri pagamenti eventualmente ricevuti, a copertura dei medesimi danni, compresi quelli previsti nell'ambito di altre misure nazionali o dell'Unione Europea o nell'ambito di polizze assicurative, non può superare l'intensità del 100% dei costi diretti ammissibili, e dell'80% dei costi indiretti ammissibili.
3. Gli aiuti nell'ambito del presente regime possono essere cumulati con altri aiuti a carattere locale, regionale, nazionale o dell'Unione o con altri aiuti «de minimis» riferiti agli stessi costi ammissibili, nel limite del 100% dei costi diretti e dell'80% dei costi indiretti.
4. Dall'importo dei danni - complessivamente riferito alla somma delle voci di cui alle lettere a) e b) - sono detratti gli eventuali costi non sostenuti dal beneficiario a causa dell'evento che ha determinato il danno.
5. Gli aiuti sono versati direttamente all'impresa beneficiaria entro quattro anni a decorrere dall'evento che ha determinato il danno.
6. L'indennizzo dei danni è erogato a fronte di prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate.
7. Gli indennizzi per i danni al patrimonio zootecnico non sono riconosciuti nei seguenti casi:

- a) in assenza della carcassa dell'animale morto;
- b) in presenza di resti dell'animale insufficienti per poter accertare le reali cause del decesso;
- c) per danni aventi un valore economico di indennizzo inferiore a 50 (cinquanta) euro;
- d) per il bestiame pascolante abusivamente o in luoghi o periodi nei quali il pascolo è vietato ai sensi della normativa nazionale, regionale o in violazione dei piani e dei regolamenti comunali di utilizzo dei beni silvopastorali; in ogni caso non sono indennizzabili i danni al bestiame pascolante abusivamente dal 30 novembre al 30 aprile;
- e) qualora per gli animali che hanno subito il danno, è accertato che sono stati allevati in difformità della normativa nazionale vigente in materia di pascolo e in violazione delle disposizioni nazionali in materia di sanità animale vigenti;

Art. 13. Stima dei danni e valori di mercato

1. La stima dei danni, e conseguentemente dell'indennizzo da erogare, è determinata in base a principi equitativi, assumendo come riferimento i valori medi ponderati fissati dai mercuriali delle Camere di Commercio territorialmente competenti nonché delle Camere di Commercio Abruzzesi e in base ai valori mercantili adottati dalle altre aree protette della regione Abruzzo; in caso di produzioni zootecniche non quotate si considera il valore di mercato locale di riferimento. In base alle indicate analisi mercantili, il Parco predispose un "Prezzario per l'indennizzo dei danni alla zootecnia" (**Allegato C**), approvato e aggiornato dall'Ente Parco con atto amministrativo dirigenziale.
2. La valutazione del valore del capo predato, laddove nell'istanza sia allegata copia dell'iscrizione al libro genealogico del capo stesso, si basa sulle quotazioni medie dell'I.S.M.E.A. (*Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare*) facendo riferimento alla piazza di rilevazione territorialmente più vicina per i prezzi validi ai fini dei rimborsi degli animali abbattuti.
3. Nel caso in cui la domanda di indennizzo non presenti le certificazioni comprovanti né l'iscrizione del capo predato al Libro Genealogico né ad allevamento biologico o di Indicazione Geografica Protetta o I.G.P., la valutazione coincide con quanto stabilito al comma 1.
4. L'indennizzo del danno è soggetto ad una riduzione del 50 % nel caso in cui non sia stata svolta adeguata custodia del capo predato dal momento dell'evento dannoso al momento dell'accertamento.

Art. 14. Denuncia dell'evento dannoso e domanda di indennizzo

1. I soggetti che intendono presentare domanda di indennizzo ai sensi del presente Disciplinare, devono anzitutto effettuare una "Denuncia di presunta predazione" a danno del patrimonio zootecnico nel più breve tempo possibile dal ritrovamento dei capi di bestiame morti o feriti, agli Uffici del Parco Naturale regionale Sirente Velino.
2. La denuncia, può essere effettuata dando comunicazione dell'evento anche per le vie brevi, in maniera da attivare, tempestivamente, i necessari sopralluoghi di controllo a cura del personale del Parco Naturale Regionale Sirente Velino, per una preliminare verifica dell'esistenza dell'evento dannoso, a cui possa far riferimento la successiva istanza di indennizzo.
3. La domanda di indennizzo deve essere presentata esclusivamente utilizzando il modulo predisposto dall'Ente Parco "Domanda di indennizzo dei danni alla zootecnia" (**Allegato A** del presente Disciplinare), scaricabile dal sito istituzionale **www.parcosirentevelino.it**;
4. La domanda per l'impresa richiedente - compilata in ogni sua parte a pena d'esclusione - è resa in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*), dal conduttore dell'impresa agricola di produzione zootecnia, regolarmente iscritta presso le ASSLL del territorio regionale.

5. La *domanda di indennizzo dei danni alla zootecnia* (**Allegato A**) debitamente sottoscritta dal richiedente, a pena d'esclusione, reca in allegato:
 - a) copia del documento di riconoscimento;
 - b) documentazione ovvero dichiarazione attestante la proprietà del pascolo o la disponibilità o l'assegnazione dei pascoli identificati catastalmente;
 - c) eventuale copia o attestazione dell'iscrizione al Libro Genealogico del capo predato (nel caso di capi non ancora marcati in ragione dell'età dovrà essere allegata la documentazione dei genitori);
 - d) ogni eventuale documentazione utile alla valutazione del valore del capo predato e del danno subito (certificazione allevamento biologico, certificazione di Indicazione Geografica Protetta o I.G.P., documentazione fiscale di acquisto arnie, ecc.).
6. Non si procede all'ammissione della domanda e alla successiva liquidazione degli indennizzi qualora la domanda risulti carente:
 - e) della documentazione necessaria all'istruttoria di verifica, svolta dall'Ente Parco, per l'accertamento del nesso di causalità diretta tra il danno subito ed il comportamento dell'animale protetto;
 - f) della documentazione necessaria per la valutazione e la quantificazione dei danni subiti; in particolare, nel caso in cui tale documentazione debba essere integrata, l'istruttoria per la valutazione del danno e la liquidazione dell'indennizzo, sono sospese sino alla presentazione delle necessarie integrazioni richieste dagli uffici istruttori.

Art. 15. Accertamento del danno

1. All'accertamento dell'evento dannoso e alla qualificazione dei parametri necessari alla valutazione e quantificazione dei danni subiti al fine di definire la proposta di indennizzo provvede il personale dell'Ente Parco Naturale Regionale Sirente Velino e/o tecnici indipendenti, esterni all'uopo incaricati, eventualmente anche con il supporto dei Comandi di Stazione dei Carabinieri Forestali o ulteriore personale di Polizia di Autorità Pubblica competenti per territorio attraverso la compilazione della "*Scheda di accertamento dei danni alla zootecnia nel Parco Naturale Regionale Sirente Velino*" (**Allegato B**). Nel caso in cui sia redatta dal personale veterinario intervenuto nell'accertamento dell'evento dannoso specifica perizia, quest'ultima costituisce allegato alla predetta "*Scheda di accertamento dei danni alla zootecnia nel Parco Naturale Regionale Sirente Velino*".
2. L'accertamento o l'esclusione di malattie infettive, le indicazioni per lo smaltimento delle carcasse ed ogni altra attività di sorveglianza sanitaria prevista dalla normativa nazionale vigente, sono attività di esclusiva competenza del Veterinario Ufficiale della ASL competente per territorio, che deve essere contattato dall'impresa agricola di produzione zootecnica, proprietaria degli animali che hanno subito il danno.
3. I soggetti di cui al comma 1 provvedono:
 - ad effettuare il sopralluogo, volto ad accertare l'esistenza del nesso di causalità diretta tra il danno e il comportamento di uno o più esemplari degli animali protetti di cui all'articolo 5;
 - a redigere la "*Scheda di accertamento dei danni alla zootecnia nel Parco Naturale Regionale Sirente Velino*" per l'evento dannoso (Allegato B);
 - a registrare i dati reperiti nel corso dell'accertamento (localizzazione, specie, razza, età caratteristiche dei capi predati) nella banca dati informatizzata dell'Ente Parco.
4. Il sopralluogo per l'accertamento dei danni è svolto alla presenza del richiedente o di suo delegato; nell'attesa dei sopralluoghi l'allevatore non può rimuovere la/le carcassa/e del/degli animale/i dal luogo dell'uccisione e deve provvedere alla copertura dell'animale predato con apposito telo in attesa del sopralluogo di accertamento che sarà effettuato nel minor tempo possibile dalla data della denuncia. La mancata custodia del capo predato fino al momento dell'accertamento può comportare l'applicazione dell'art.13 comma 4.

5. L'accertamento dei danni è obbligatoriamente condizionato dalla possibilità di rinvenire, da parte del personale accertante, dei segni di predazione sulla carcassa che permettano l'identificazione della causa di morte come predazione e l'individuazione del presunto predatore fra le specie protette individuate all'articolo 5, in relazione della confermata esistenza del nesso di causalità diretta tra il danno subito e il comportamento di uno o più esemplari delle medesime specie protette; non sono mai oggetto di indennizzo i capi dispersi.

Art. 16. Procedimento di determinazione dell'indennizzo

1. In base alle risultanze definite in sede di accertamento, il personale dell'Ente Parco o quello di cui al comma 1 dell'articolo 15, procede alla determinazione dell'indennizzo spettante all'impresa nel rispetto di quanto previsto agli articoli 12 e 13 tenendo conto, in particolare, del valore di riferimento assunto per specie, razza, età e caratterizzazione oggettive; le spese relative ad eventuali perizie tecniche di parte, per la stima del danno, sono a totale carico delle imprese e non sono mai ammesse a rimborso da parte dall'Ente Parco.
2. Per la determinazione dell'indennizzo il personale del Parco incaricato è tenuto innanzitutto a riscontrare ogni informazione inserita nella domanda come da art. 15 commi 5 e 6, e di seguito ad effettuare, in autonomia, la propria valutazione ed il rilievo dati dei danneggiamenti indennizzabili.
3. L'Ente Parco con specifica determinazione approvata trimestralmente dalla Direzione, provvede a definire l'esito finale delle istruttorie per tutte le domande pervenute, e in caso di esito favorevole, approva l'atto di concessione che individua l'indennizzo spettante per ogni singola impresa beneficiaria; in esito all'approvazione del predetto atto è comunicato ad ogni impresa l'esito finale dell'istruttoria ed, ai soli beneficiari, l'importo dell'indennizzo riconosciuto.

Art. 17. Liquidazioni e copertura finanziaria

1. L'erogazione degli indennizzi è subordinata al trasferimento da parte della Regione Abruzzo del fondo ordinario per la gestione dell'Ente e all'individuazione di uno specifico capitolo di spesa in bilancio relativo ai danni alla zootecnia. A tale riguardo l'Ente Parco stima il fabbisogno sulla base degli importi liquidati nelle annualità precedenti.
2. L'Ente Parco con specifica determinazione approvata trimestralmente dalla Direzione, provvede a definire l'esito finale delle istruttorie per tutte le domande pervenute, e in caso di esito favorevole, approva l'atto di concessione che individua l'indennizzo spettante per ogni singola impresa beneficiaria; in seguito all'approvazione del predetto atto ad ogni impresa è comunicato l'esito finale dell'istruttoria e, ai soli beneficiari, l'importo dell'indennizzo riconosciuto.
3. Il Parco, nel quadro della stessa politica di indennizzo dei danni alle imprese che hanno subito i danni derivanti da comportamenti di animali protetti può finanziare, in alternativa all'indennizzo monetario, anche l'acquisto di un quantitativo definito di ovini di razze autoctone che restano in dotazione all'Ente Parco al fine di rimpiazzare i capi deceduti a seguito di un evento di predazione per le imprese agricole di produzione zootecnica che ne facciano richiesta. La sostituzione può essere effettuata fino all'esaurimento del numero di capi ovini disponibili, esauriti i quali farà seguito il solo indennizzo monetario.

Art. 18. Misure di prevenzione

1. Al fine di minimizzare il rischio di danni arrecato da comportamenti di animali selvatici protetti, le imprese agricole di produzione zootecnica sono tenute a dimostrare, al personale che effettua i sopralluoghi di accertamento di cui all'articolo 15, l'avvenuta adozione, prima dell'evento dannoso, delle seguenti misure preventive:

- a) una adeguata custodia e sorveglianza degli animali condotti al pascolo; (es: presenza di cani pastore, controllo di guardiania, ecc.)
 - b) L'adozione e l'utilizzo di recinzioni elettrificate e non per la protezione del bestiame;
 - c) Il rispetto delle misure preventive contenute nei regolamenti comunali di fida pascolo.
2. Nel quadro delle azioni collettive per la mitigazione del rischio di vulnerabilità del bestiame da parte degli animali selvatici protetti, l'Ente Parco può cofinanziare alle imprese che ne facciano richiesta, secondo i criteri di un contributo *una tantum* in regime *de minimis* nel rispetto dei massimali di cui al Reg. (UE) n. 1408/2013, le spese per la realizzazione di infrastrutture amovibili ed attrezzature per le misure di prevenzione su indicazioni tecniche prescritte dell'Ente Parco stesso.
 3. La verifica della realizzazione e della messa in opera delle predette infrastrutture amovibili per le misure preventive, finanziate dall'Ente Parco, assume carattere obbligatorio per l'impresa beneficiaria, in caso di richiesta di indennizzo per i danni subiti da animali selvatici protetti; Le infrastrutture amovibili per le misure di prevenzione sono prioritariamente destinate alla tutela di capi di bestiame appartenenti a razze di particolare pregio e/o con iscrizione al Libro genealogico.
 4. La realizzazione delle suindicate infrastrutture amovibili per le misure di prevenzione comporterà, per il futuro, l'esclusione definitiva dell'impresa agricola da eventuali richieste di indennizzo esclusivamente per gli allevamenti protetti.
 5. Nel quadro delle azioni collettive per la mitigazione del rischio di vulnerabilità del bestiame da parte degli animali selvatici protetti, l'Ente Parco può promuovere l'affidamento di cani pastore alle imprese zootecniche che ne facciano richiesta; l'affidamento è effettuato sino ad esaurimento del numero di cani pastore disponibili.

Art. 19. Controlli a campione

1. Nel rispetto dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 l'Ente Parco ha la facoltà di disporre specifici controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni sostitutive rilasciate in sede di domanda, unitamente a tutta la eventuale documentazione allegata.
2. Qualora dai controlli disposti dall'Ente Parco emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese da parte dell'impresa beneficiaria, e fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 in materia di applicazione delle norme penali a tale fattispecie, l'impresa beneficiaria è soggetta alla decadenza dall'indennizzo concesso in base a tali dichiarazioni, in applicazione dell'articolo 75 del D.P.R. 445/2000.

Art. 20. Informazioni sul procedimento amministrativo e tutela della privacy

1. L'Ente Parco, ai fini della trasparenza, pubblica sul proprio sito internet:
 - a) il testo integrale del presente disciplinare;
 - b) gli allegati al presente disciplinare come indicati al successivo articolo 20;
 - c) le Determinazioni Dirigenziali di approvazione dell'elenco delle istanze e dell'esito delle istruttorie e di liquidazione degli indennizzi spettanti.
2. Il titolare del procedimento è: L'Ente Parco Naturale Regionale Sirente Velino, Via XXVI Maggio - 67048 Rocca di mezzo (AQ) : Direzione Tel. 0862/91661;

3. Per ogni richiesta di informazioni: e mail info@sirentevelino.it. e per ogni comunicazione ufficiale: PEC: parcosirentevelino@pec.sirentevelino.it
4. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di dati personali), i dati forniti sono trattati dall'Ente Parco per le finalità previste dal presente Disciplinare e gli stessi possono essere comunicati ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i..
5. La raccolta ed il trattamento dei dati sono effettuati con modalità informatizzate e manuali; il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe comportare la mancata assegnazione dell'indennizzo.
6. Per la tutela del diritto alla riservatezza trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 21. Norme transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare, si applicano le disposizioni contenute nella vigente normativa europea, nazionale e regionale.
2. L'Amministrazione si riserva, per motivi di **pubblico interesse**, la facoltà di annullare o revocare il presente Disciplinare. Nel predetto caso i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.
3. Nel rispetto del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, recante (Regolamento per il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato, (pubblicato sulla GU n. 305 del 31/12/2016), l'Ente Parco **provvede a trasmettere i dati e le informazioni** relative alla misura attivata e agli aiuti individuali concessi, nel *Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA)* istituito ai sensi dell'articolo 52 della L. n. 234/2012.

Art. 22. Efficacia

1. Il presente disciplinare è sottoposto a sospensiva e diventa efficace alla conclusione della procedura di notifica alla Commissione europea con decisione di autorizzazione degli aiuti, nel rispetto dell'articolo 108.3 del TFUE e di quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015 recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 23. Foro competente

1. Per eventuali controversie il foro competente è quello di L'Aquila.

Allegati

Al presente Disciplinare sono allegati i seguenti allegati:

- a) Allegato A *“Modulo di istanza per indennizzo dei danni alla zootecnia”*;
- b) Allegato B *“Scheda di accertamento dei danni alla zootecnia nel Parco Naturale Regionale Sirente Velino”*
- c) Allegato C *“Prezzario per l'indennizzo dei danni alla zootecnia-Annualità 2017”*.

Per sopraggiunte necessità di aggiornamento e integrazione dei predetti allegati, si provvede con modifica e successiva approvazione, mediante Determinazione Dirigenziale dell'Ente Parco.